

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E CONSULENZA LEGALE

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, d'ora in poi ODCEC,

Viste la deliberazione del Consiglio con la quale è stato approvato il disciplinare per la formazione e la gestione dell'elenco degli avvocati esterni cui affidare gli incarichi di patrocinio legale per conto dell'ODCEC, nonché la successiva delibera 25/03/2025 con la quale è stato modificato il primo paragrafo del punto 6).

INFORMA

gli avvocati interessati ad essere inseriti nell'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale istituito presso l'ODCEC, che potranno richiedere l'iscrizione nel predetto elenco secondo le modalità di seguito indicate.

1) ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI

L'elenco di avvocati esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale, per professionisti singoli o associati, è articolato nelle seguenti sezioni:

- diritto del lavoro;
- diritto amministrativo e contabilità pubblica;
- diritto civile;
- diritto penale;
- diritto tributario e fiscale.

L'iscrizione può essere richiesta per un numero massimo di 3 (tre) sezioni.

2) OGGETTO DEL SERVIZIO

I professionisti incaricati della difesa, dovranno svolgere tutti i compiti riguardanti la rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, e garantire in particolare le seguenti attività:

- definire le linee difensive in accordo con gli Uffici dell'ODCEC e portare a conoscenza del Consiglio, con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;
- aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invio di tutta la documentazione afferente al contenzioso (copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito);
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall'ODCEC, incontri

presso la sede del'Ente;

- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione del proprio recapito telefonico;
- non proporre azioni legali in nome e/o per conto altrui contro l'ODCEC per tutta la durata dell'eventuale rapporto già instaurato. Sono sottoposti a tale obbligo anche i legali che facciano parte di una stessa società o associazione professionale del professionista richiedente;
- svolgere con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
- richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali, ed in particolare evidenziare l'opportunità di una transazione della lite che, se ritenuta conveniente ed autorizzata dall'ODCEC, determinerà l'obbligo della predisposizione, da parte dello stesso legale, di un atto transattivo che comporterà anche la firma del legale di parte avversa, per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 Legge professionale;
- non intrattenere altri rapporti professionali che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ODCEC;
- alla conclusione di ogni fase o grado del giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'ODCEC in ordine alla sussistenza o meno di motivi per resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- esprimere per iscritto il proprio parere in ordine alla eventuale proposta di transazione giudiziale.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono chiedere l'iscrizione ad una o più sezioni dell'elenco, indicate al punto 1) del presente avviso:

a) il singolo professionista;

b) in caso di studio associato/società tra professionisti, il professionista o i professionisti che lo studio associato/società tra professionisti intendono coinvolgere nello svolgimento di incarichi oggetto dell'avviso.

Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti, espressamente dichiarati nell'istanza di iscrizione all'elenco, ovvero:

- possesso della cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'ODCEC;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali propri;
- in caso di libero professionista/studio associato/STP con dipendenti, di essere in regola con il versamento dei contributi in favore dei detti dipendenti;
- iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni;
- eventuale iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
- essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della Legge n. 247/2012, con riferimento al triennio formativo precedente alla data della domanda;
- di non essere stato destinatario di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare presso l'Ordine degli Avvocati ove è iscritto;
- essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 247/2012;

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente Avviso, e mantenuti per tutto il periodo di inserimento.

In caso di associazione professionale/società di avvocati, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che la compongono, comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'elenco di tutta l'associazione di cui questi faccia parte.

Nell'elenco non possono figurare contemporaneamente associazione professionale e/o società di avvocati e singolo avvocato che ne fa parte.

In caso di domanda di iscrizione presentata sia da associazione professionale/società di avvocati e singolo avvocato che ne fa parte, entrambe ammissibili, sarà presa in considerazione la domanda pervenuta per prima.

In caso di variazione o del venir meno di uno dei requisiti sopra elencati, la modifica dovrà essere comunicata all'ODCEC entro 5 (cinque) giorni dalla stessa.

4) DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'elenco deve essere a pena di esclusione:

- conforme allo schema predisposto dall'ODCEC, allegato "B" al presente Avviso, nel quale indicare il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso;
- datata e sottoscritta con firma digitale;
- trasmessa esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: odcecbari@pec.it . con oggetto: "Domanda di inserimento nell'elenco Avvocati – Settori (massimo 3) per servizi di patrocinio e di consulenza legale in favore dell'ODCEC" corredata da:
 - a) curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto in forma autografa o con firma digitale, con indicazione delle esperienze rilevanti ai fini dell'ammissione nella sezione di interesse,

ALLEGATO A – AVVISO PUBBLICO

recante la dichiarazione della veridicità delle informazioni in esso contenute ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016;

- b) eventuale indicazione di abilitazione al Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori;
- c) copia fotostatica di valido documento di riconoscimento;

Nella domanda dovrà essere indicata la casella PEC presso la quale sarà fatta ogni comunicazione inerente al presente Avviso.

La documentazione comprovante i titoli e le esperienze professionali potrà essere richiesta dall'ODCEC prima dell'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.

Nel caso di studio associato, dovrà allegarsi una breve relazione sull'articolazione dello studio e i rami di diritto di cui prevalentemente si occupano gli avvocati che ne fanno parte.

Nel caso di domanda di iscrizione presentata da una associazione o da una società di avvocati, la domanda di iscrizione medesima deve essere sottoscritta, per le associazioni da tutti gli associati o dal soggetto delegato, per le società dal legale rappresentante. La documentazione di cui sopra in caso di domanda di iscrizione presentata da un'associazione o da una società di avvocati deve essere presentata da ciascuno degli avvocati che ne fa parte.

L'avvocato, l'associazione e la società di avvocati che abbiano presentato domanda di iscrizione si impegnano a comunicare tempestivamente e comunque, entro 5 (cinque) giorni, le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

L'ODCEC si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum, anche richiedendo eventuali integrazioni ulteriori. Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante sarà cancellato dall'elenco e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

5) FORMAZIONE DELL' ELENCO

I professionisti in possesso dei requisiti precedentemente descritti vengono iscritti, in ordine alfabetico, per ciascuna sezione dell'elenco per cui hanno fatto richiesta.

L'elenco è approvato con Delibera di Consiglio e quindi pubblicato sul sito internet dell'ente. L'avvenuta iscrizione è comunicata tramite pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale dell'ODCEC, escludendo comunicazioni individuali di ammissione. Esclusivamente nel caso di non ammissione all'iscrizione sarà trasmessa comunicazione personale con l'indicazione della motivazione.

La domanda di iscrizione presentata dal professionista ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico e comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente Avviso, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'ODCEC.

L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'ODCEC,

a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

6) VALIDITÀ DELL' ELENCO

L'iscrizione dei professionisti interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, non ha limiti temporali. L'aggiornamento dell'elenco è bimestrale in ragione delle nuove istanze pervenute.

Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione nell'elenco dovranno espressamente chiedere la cancellazione del nominativo.

7) CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Nell'affidamento degli incarichi si terrà conto dei seguenti criteri:

1. competenza, in relazione al thema decidendum, sulla base del curriculum presentato dal professionista iscritto nella specifica sezione dell'elenco;
2. economicità, con riguardo al compenso offerto secondo una valutazione di congruità ed equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificati dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, e della Legge 21 aprile 2023 n. 49, in ogni caso sulla base dei parametri vigenti al momento del conferimento dell'incarico;
3. rotazione, nell'ambito della medesima sezione, tenuto conto delle specializzazioni ed esperienze risultanti dai curriculum avuto riguardo alla materia oggetto della controversia;
4. consequenzialità e complementarietà con gli altri incarichi aventi lo stesso oggetto, ad esempio, in caso di incarico per cause di merito in grado di appello, nei confronti del professionista che abbia in precedenza patrocinato la fase di primo grado;
5. svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore dell'ODCEC.

8) DISCIPLINARE DI INCARICO E ONORARIO

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare contenente l'elencazione degli obblighi previsti all'art.2 del presente avviso, nonché il compenso pattuito.

I compensi professionali saranno determinati nel rispetto dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificati dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, e della Legge 21 aprile 2023 n. 49, in ogni caso sulla base dei parametri vigenti al momento del conferimento dell'incarico.

Se ritenuto necessario, l'ODCEC può anche acquisire e comparare per un medesimo contenzioso più preventivi. Nel caso in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale che ne dà comunicazione all'ODCEC. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dal presente disciplinare per il legale principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'ODCEC committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'ODCEC e, in quanto il relativo costo è da ritenersi compreso nel compenso pattuito

per la difesa dell'ODCEC.

Al professionista può essere corrisposta una somma a titolo di acconto per l'onorario nella misura massima del 20% del corrispettivo pattuito, al netto delle spese, quali contributo unificato e bolli. Le spese vive, quali ad esempio, le spese di notifica, sono rimborsate previa esibizione di documentazione a comprova del sostenimento della spesa.

9) CANCELLAZIONE DALL' ELENCO

È disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- ne facciano richiesta scritta;
- abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione;
- non abbiano assolto con diligenza e puntualità l'incarico loro conferito;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano dichiarato falsità nelle dichiarazioni riportate nell'istanza di ammissione all'elenco.

10) DEROGHE

In deroga ai criteri di cui al presente avviso l'ODCEC si riserva la facoltà di conferire incarichi in via diretta a professionisti di sua fiducia, anche non presenti nell'elenco, particolarmente qualificati per la rappresentanza e difesa dell'Ente, da valutare in relazione al curriculum vitae, in caso di assoluta complessità e/o novità della controversia, nei limiti in cui non si rilevino nell'elenco professionisti idonei a svolgere l'incarico.

11) TRATTAMENTO DEI DATI

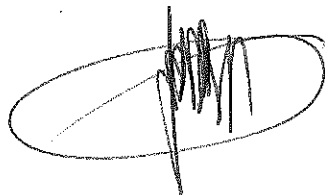
I candidati, nella presentazione della domanda, daranno atto di aver letto e compreso l'informativa fornita dall'ODCEC di Bari ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 ed allegata al presente avviso.

12) NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

IL SEGRETARIO

(dott. Giovanni LADISA)



IL PRESIDENTE

(dott. Saverio PICCARRETA)

